

Soggetto imputato:

- Datore di lavoro pubblico Datore di lavoro privato C.S.E. Dirigente
 Responsabile dei lavori Committente Preposto R.S.P.P.
 Lavoratore Altro:

- Assoluzione
 Condanna: pena detentiva pena pecuniaria

Concorso di colpa: -

Quantum: mesi sei di reclusione sospesa e non menzione. Provvisionale di euro 30.000,00

Evento

- Mancata tutela: non infortunio
 Danno materiale: infortunio non infortunio: lesioni morte

Fattispecie

Mentre lavorava veniva travolto da materiale proveniente da uno scavo.

Soggetto leso

- Operaio Artigiano Impiegato Imprenditore Altro:

Tipologia del luogo di avvenimento

- Cantiere Fabbrica Ufficio Altro:
 Pubblico Privato

Principio di diritto:

La normativa in materia di sicurezza, nel catalogare gli obblighi del datore di lavoro del dirigente e del preposto in relazione alla natura della attività dell'impresa individua, per il caso di plurimi interventi in un solo cantiere di imprese affidatane di lavori diversi, complementari o meno, una posizione di garanzia espressamente riferita alla sistemazione dei luoghi di lavoro che fa capo a ciascun imprenditore impegnato nei lavori, indipendentemente dalla circostanza che i lavoratori impegnati in ciascun momento siano dipendenti dell'una o dell'altra impresa; posizione di garanzia che riguarda i rischi dei dipendenti ma anche di tutti quanti abbiano causa lavorativa di accesso al cantiere.

L'imprenditore che esegue lavori di scavo è tenuto alla applicazione delle necessarie armature di sostegno man mano che procede lo scavo secondo i parametri tecnici definiti dalla norma e alle condizioni in essa pure previste. Infatti le norme in tale ambito si applicano alle attività da chiunque esercitate e alle quali siano addetti lavoratori subordinati quando concernano lavori di sterro. La formula "attività da chiunque esercitate" si riferisce a situazioni esercitate di fatto, quali che siano gli schermi formali ai quali l'esercizio si richiama, mentre la formula "alle quali siano addetti lavoratori subordinati" ha riguardo a qualsiasi eventualità di intervento contestuale o successivo di lavoratori subordinati, chiunque sia il datore di lavoro al quale sono legati da vincolo di subordinazione.

Note:

Esito: Dichiaro inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende oltre alla rifusione delle spese a favore della parte civile, che liquida in Euro 2.500,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.

Esito sintesi

- Annullamento senza rinvio Rigetto del ricorso Ricorso inammissibile

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2007

Numero: 16346

Sezione: IV

cod. 43

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.